

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4140

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata GIUDITTA PINI

Modifica all’articolo 122 del codice civile, in materia di cause di impugnazione del matrimonio

Presentata il 7 novembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel codice civile del nostro Paese non viene mai citato il termine « omosessualità » o il termine « omosessuale », ma all’articolo 122 tra le motivazioni per impugnare il matrimonio, si cita la « deviazione sessuale ».

Numerosi giuristi sostengono che nella giurisprudenza comune tra le « deviazioni sessuali » sia considerata l’omosessualità di uno dei due coniugi.

È bene sottolineare che tale tesi non è più supportata in alcun modo dalle pubblicazioni scientifiche di riferimento che escludono l’omosessualità come deviazione sessuale dal 1994. Vi sono delle parafilie o perversioni sessuali che possono essere classificate come deviazioni sessuali e che come tali possono essere portate per chiedere l’impugnazione del matrimonio. Tali parafilie sono tuttavia censite all’interno del Manuale dia-

gnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM). Nella versione attuale del DSM (*American Psychiatric Association, DSM-IV-TR, 2000*) in relazione ai disturbi sessuali NAS, viene descritta una diagnosi che prevede per qualsiasi orientamento sessuale (bisessuale, eterosessuale e omosessuale) un « persistente ed intenso disagio collegato al proprio orientamento sessuale ».

In conclusione è quindi evidente una differenza sostanziale tra la deviazione sessuale, l’orientamento sessuale e il disagio sessuale.

È evidente, altresì, che il caso in cui uno dei due coniugi scopra in un momento successivo al matrimonio o all’unione la propria omosessualità deve certamente rientrare nei casi validi per l’impugnazione del matrimonio.

Per effetto di quanto riportato, risulta lampante la necessità di modificare il citato articolo 122 del codice civile in maniera conseguente.

La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, modifica, per-

tanto, l'articolo 122 introducendo le parole « ovvero di un orientamento sessuale » dopo le parole « deviazione sessuale » per garantire una corretta tipizzazione normativa dei casi di impugnazione del matrimonio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al numero 1 del terzo comma dell'articolo 122 del codice civile, dopo le parole: « deviazione sessuale » sono inserite le seguenti: « ovvero di un orientamento sessuale ».



17PDL0060640